



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. SUL VALORE DI
LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. IN CASO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 2437-TER
DEL CODICE CIVILE**

10 settembre 2026

Mare Group S.p.A.

Cap. Soc. € 5.123.467,00 i.v. | **P.IVA** IT07784980638

Sede Legale Via Ex Aeroporto s.n.c. c/o Consorzio Il Sole, Lotto XI
80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Tel. +39 081 8036677
Fax +39 081 3177513

www.maregroup.it
info@maregroup.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. IN CASO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 2437-TER DEL CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

la presente relazione viene predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Mare Engineering Group S.p.A. ("Mare Group" o la "Società") a seguito della deliberazione, assunta nel corso della seduta consiliare del 10 settembre 2026, di sottoporre all'Assemblea Straordinaria della Società la proposta di modifica dello statuto sociale volta a introdurre il voto maggiorato e illustra le valutazioni e le decisioni assunte dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in ordine al valore di liquidazione delle azioni della Società ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

1. Descrizione delle modifiche statutarie e finalità della relazione

In data 10 settembre 2026, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria la proposta di modificare gli articoli 6, 13 e 18 e di introdurre gli articoli 6-bis e 6-ter nello Statuto sociale introducendo, anche in considerazione dell'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184 del 7 gennaio 2020 (*Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci*), l'istituto della maggiorazione del diritto di voto.

Sinteticamente, la proposta di modifica statutaria prevede la possibilità per i soci della Società di richiedere la maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di:

- 2 (due) voti, per ciascuna azione appartenuta al soggetto alla c.d. *record date* dell'assemblea straordinaria del 20 ottobre 2026 in prima convocazione e che la ricorrenza di tale presupposto sia attestata da apposita comunicazione attestante il possesso azionario alla c.d. *record date* rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente (la "Maggiorazione Immediata");
- 2 (due) voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, diverso da chi beneficia della Maggiorazione Immediata, per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di iscrizione in apposito elenco tenuto dalla Società (la "Maggiorazione Ordinaria");
- 1 (un) voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi, successivo al periodo indicato nel punto 2) che precede in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco tenuto dalla Società ovvero, con riferimento ai soggetti che hanno maturato la Maggiorazione Immediata, successivo al decorrere di 12 (dodici) mesi dalla data di iscrizione nell'elenco tenuto dalla Società, fino ad un massimo di 10 (dieci) voti per azione (la "Maggiorazione Rafforzata").

Ove approvate, dette modifiche statutarie determineranno una modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione e, pertanto, sarà attributiva del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. g), del codice civile in favore di quei soci che non abbiano concorso alla relativa deliberazione assembleare.

Le modifiche statutarie in oggetto saranno risolutivamente condizionate alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda l'ammontare di Euro 250.000,00 (*duecentocinquantamila/00*) (l'"**Esborso Massimo**" e la "**Condizione Risolutiva**").

A fini di chiarezza, si precisa che l'Esborso Massimo fa riferimento all'importo che la Società sarebbe obbligata a corrispondere ai soci recedenti a titolo di rimborso delle loro azioni ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5 del codice civile, qualora la totalità delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso non sia preventivamente acquistata dagli altri soci all'esito dell'offerta in opzione e prelazione o collocata presso terzi a norma dell'articolo 2437-*quater* del codice civile e, dunque, dovrà essere calcolato al netto di quanto eventualmente risulti ai sensi di quanto precede.

Alla luce della predetta Condizione Risolutiva, l'esercizio del diritto di recesso e, conseguentemente, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni recedute saranno efficaci unicamente laddove l'importo complessivo che la Società sia tenuta a corrispondere ai soci receduti (*i.e.* l'Esborso Massimo) non ecceda Euro 250.000,00 (*duecentocinquantamila/00*). La Condizione Risolutiva risponde alla necessità pratica di contenere gli impatti di natura finanziaria, a oggi non prevedibili, che potrebbero derivare in capo alla Società, ove fosse obbligata a rimborsare le azioni dei soci recedenti ai termini sopra descritti così da preservare il valore e le risorse aziendali ai fini dell'attuazione degli obiettivi strategici.

La Condizione Risolutiva è da ritenersi posta nell'esclusivo interesse di Mare Group e, in quanto tale, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima, tenuto conto, tra le altre cose, dell'interesse sociale al perseguimento delle modifiche statutarie e della possibilità, attuale o futura, di disporre delle azioni

che saranno acquistate dalla Società a esito della procedura di recesso.

La Società comunicherà tempestivamente al mercato, mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* www.maregroup.it, l'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Risolutiva (e, se del caso, la sua rinuncia), essendo inteso che, in ragione della particolare natura di tale condizione, l'accertamento in ordine a quanto precede potrebbe richiedere il completamento della procedura di offerta in opzione e prelazione ai soci e l'eventuale collocamento presso terzi in relazione alle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso.

Maggiori informazioni sulle modifiche statutarie proposte sono disponibili nella relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico e disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.maregroup.it.

Alla luce di tutto quanto precede, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha determinato il valore di liquidazione delle azioni della Società, oggetto della presente relazione.

2. Criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni

Con riferimento ai criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società, preliminarmente occorre segnalare che lo Statuto sociale della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter, comma 4, del codice civile.

Gli Amministratori hanno ritenuto di adottare, per le finalità di cui all'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti metodologie valutative:

- come metodo principale, un metodo basato sulla media aritmetica dei prezzi di chiusura degli ultimi sei mesi (di seguito anche "Metodo di Mercato" o "Capitalizzazione di Mercato");
- come metodo di controllo, è stato adottato il metodo misto patrimoniale reddituale nella versione *unlevered* (di seguito anche "Misto").

Con riferimento ad altre metodologie valutative:

- Metodi di natura finanziaria (e.g. *unlevered discounted cash flow*, metodo reddituale semplice): gli Amministratori, pur in presenza di proiezioni economico-finanziarie della Società, hanno ritenuto che tali metodologie, in quanto prevalentemente orientate alla valorizzazione della capacità prospettica di generare redditi o flussi finanziari, non consentissero di considerare in maniera esplicita anche la consistenza patrimoniale della Società, elemento che l'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile individua tra i criteri rilevanti ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni. L'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale è stata pertanto ritenuta maggiormente coerente con quanto indicato dalla disposizione normativa, in quanto consente di apprezzare congiuntamente sia la consistenza patrimoniale sia le prospettive reddituali della Società.
- Altri metodi di mercato (e.g. metodo dei multipli di transazioni comparabili o metodo dei multipli di mercato): gli Amministratori hanno deciso di escluderli in quanto hanno ritenuto che l'individuazione di un campione sufficientemente omogeneo non fosse realizzabile e che l'applicazione dei relativi multipli avrebbe comportato un maggiore grado di soggettività nella selezione dei comparables e nelle necessarie rettifiche di omogeneizzazione, senza determinare un significativo incremento dell'affidabilità complessiva della valutazione rispetto alle metodologie prescelte.

Inoltre, poiché, alla data odierna, le azioni di Mare Group sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**") e, dunque, non sono quotate su un mercato regolamentato, non trova applicazione *tout court* il disposto di cui all'art. 2437-ter, co. 3, del codice civile che indica quale criterio di liquidazione la "*media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso*". Pertanto, il valore di liquidazione delle azioni deve essere determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, vale a dire tenendo conto "*della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni*".

Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 2437-ter, co. 2, del codice civile e alle indicazioni suggerite dai "Principi Italiani di Valutazione", il Consiglio ha provveduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società applicando, oltre il metodo di mercato, un metodo misto patrimoniale reddituale (che si attestano, comunque, in un range di valutazione inferiore o ricompreso nell'importo che emerge dall'applicazione del metodo di mercato).

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della propria discrezionalità valutativa consentita dal legislatore – anche in considerazione della prassi seguita dalle società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan – ai fini della determinazione del valore di liquidazione, ritiene opportuno riferirsi al “metodo di mercato” e, in particolare, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura relativi ad un certo arco temporale, in linea con l'impostazione prevista dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, per le Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato. Ciò in considerazione del fatto che tale metodo appare maggiormente idoneo nelle specifiche circostanze e che il prezzo medio di mercato delle azioni rappresenta un indicatore significativo ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle medesime, come espressamente riconosciuto anche dai “Principi Italiani di Valutazione”.

Di seguito sono illustrati, in dettaglio, i criteri adottati dagli Amministratori ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nonché i risultati cui gli stessi sono pervenuti.

Metodologia Principale – Capitalizzazione di mercato: media aritmetica dei prezzi di chiusura degli ultimi sei mesi

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il valore di liquidazione delle azioni della Società tenendo in considerazione l'andamento del corso azionario del titolo registrato nel corso degli ultimi 6 (sei) mesi. A tal proposito, si precisa che l'orizzonte temporale di 6 (sei) mesi antecedenti alla data della deliberazione consiliare di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci della Società le modifiche statutarie in oggetto (i.e., il periodo compreso tra il 9 marzo 2026 e il 9 settembre 2026) appare idoneo ai fini della determinazione dell'attuale valore di liquidazione delle azioni della Società anche alla luce della circostanza che, nel corso degli ultimi 6 (sei) mesi si sono manifestati e sono stati adeguatamente assimilati dai mercati azionari i recenti eventi macroeconomici di maggior impatto. Alla luce di ciò, il Consiglio di Amministrazione ritiene che non ci siano elementi tali per discostarsi dal “metodo di mercato”, anche in considerazione di quanto indicato dai “Principi Italiani di Valutazione”, in quanto, in linea con le *best practice*, è stata adottata una metodologia di controllo fondata su un metodo misto (la cui applicazione determina un intervallo di valori nel quale è ricompreso l'importo risultante dall'applicazione del metodo di Mercato) e di quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, ritenendo tale metodo maggiormente idoneo per apprezzare il valore “reale” delle azioni.

Metodologia di controllo – Metodo misto patrimoniale reddituale

La scelta di applicare un metodo misto, da parte degli Amministratori, come metodologia di controllo si fonda anche sul fatto che la Società è quotata in un mercato non regolamentato e quindi soggetto a potenziali limiti, tra cui quello di un mercato potenzialmente poco liquido. Pertanto, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno, pur essendo la prassi su Euronext Growth Milan orientata nell'applicazione del “Metodo di Mercato”, procedere con l'applicazione di un ulteriore metodo a supporto della determinazione del prezzo di recesso. Considerato questo, la scelta di procedere all'applicazione di tale metodo misto risulta altresì confortata anche da quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, il quale prevede che “*Il valore di liquidazione delle azioni è determinato...tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali...*”, ritenendo quindi tale metodo idoneo per le società non quotate.

Tale metodologia consente di stimare il valore economico della Società integrando la componente patrimoniale, rappresentativa del patrimonio netto rettificato, con la componente reddituale, espressiva della capacità dell'impresa di generare redditi futuri.

Nel primo step valutativo il Consiglio di Amministrazione ha riespresso a *fair value* il valore netto contabile delle attività e delle passività che compongono il capitale investito netto iscritte nel bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025, così da ottenere un capitale investito netto rettificato (“CIN Adjusted” o “Rettificato”).

Nella fase di stima del reddito medio prospettico, il Consiglio di Amministrazione ha considerato i flussi espliciti di Piano ed estendendoli oltre l'orizzonte di piano stesso sulla base di un tasso di inflazione atteso.

Il reddito normale viene confrontato con il reddito medio prospettico dell'impresa: l'eventuale differenza positiva costituisce il sovrareddito, mentre una differenza negativa dà origine a un badwill.

Il sovrareddito viene poi attualizzato (ad un tasso di sconto WACC pari a circa il 9,8%) per determinare il goodwill, che esprime il valore economico degli elementi immateriali dell'impresa, quali il marchio, la clientela, il know-how e la capacità organizzativa.

Il WACC (*Weighted Average Cost of Capital*) rappresenta il costo medio ponderato del capitale impiegato dall'impresa ed è determinato come media ponderata del costo del capitale proprio (Ke) e del costo del capitale di debito (Kd), al netto dell'effetto fiscale.

Nello svolgimento della suddetta attività valutativa, tramite l'applicazione di tale metodologia, il Consiglio di Amministrazione ha individuato un range di valori compreso tra 3,326 e 4,107 Euro per azione.

A conclusione del presente paragrafo, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:

- la valutazione effettuata secondo il metodo misto, come illustrato nel presente paragrafo, assume quale data di riferimento il 31 dicembre 2025. Non è stato possibile procedere alla valutazione con riferimento a una data più prossima a quella di emissione della presente relazione, in ragione dell'indisponibilità, alla data della presente Relazione illustrativa, di dati economico-patrimoniali infrannuali del Gruppo;
- le proiezioni economiche relative al periodo 2026-2029, utilizzate ai fini dell'applicazione del metodo misto e contenute nel Business Plan del Gruppo, approvato in data 31 marzo 2026, sono ritenute tuttora valide e rappresentative sebbene successivamente all'approvazione del Piano siano intervenuti degli sviluppi commerciali connessi all'acquisizione di nuovi contratti, i cui effetti economico-finanziari non sono ad oggi ancora stati quantificati e recepiti in un aggiornamento del Business Plan del Gruppo;
- in coerenza con la data di riferimento del 31 dicembre 2025, ai fini della valutazione effettuata secondo il metodo misto, non sono stati considerati gli effetti economici, patrimoniali e finanziari derivanti dall'operazione di aumento di capitale deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2026, in quanto successiva alla predetta data di riferimento.

3. Determinazione del valore di recesso

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ha ritenuto di determinare il valore di liquidazione delle azioni facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei 6 mesi precedenti la data del 9 settembre 2026 e, pertanto, di quantificare in Euro 4,06 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni Mare Group ai fini del recesso. La scelta degli Amministratori di determinare il valore di liquidazione in Euro 4,06 per azione risulta, altresì, corroborata dagli esiti della metodologia di controllo, in quanto tale valore è ricompreso nell'intervallo di valori risultante dall'applicazione della medesima.

4. Difficoltà di valutazione

Visto il carattere oggettivo dei dati utilizzati, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel processo di determinazione del valore di liquidazione delle azioni. Nello svolgimento della suddetta attività valutativa, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il valore di liquidazione in Euro 4,06 per azione.

Nello svolgimento dell'attività valutativa la Società non si è avvalsa di alcun *advisor* indipendente ai fini della determinazione del valore di liquidazione per azione in caso di esercizio del diritto di recesso.

5. Modalità e termini per l'esercizio del diritto di recesso

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato solo dai soci della Società che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie sopra descritte, per tutte o parte delle azioni da essi detenute.

A tal proposito, si precisa che, ai sensi dell'articolo 127-*bis*, commi 2 e 3, del d. lgs. 58/1998 (il "TUF") si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della Società (i) successivamente alla data di cui all'articolo 83-*sexies*, co. 2, del TUF (*i.e.*, la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria della Società chiamata a deliberare sulle predette modifiche statutarie.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli articoli 2437-*bis* e 2437-*quater* del codice civile. Inoltre, eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa resi disponibili anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.maregroup.it.

Ai sensi dell'articolo 2437-*bis*, del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni dai medesimi detenute, mediante dichiarazione scritta (la "**Dichiarazione di Recesso**"), da inviarsi entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di iscrizione della delibera assembleare di modificazione dello Statuto presso il competente registro delle imprese (il "**Termine di Decadenza**"), obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la Società e, dunque, presso il seguente indirizzo: Mare Engineering Group S.p.A., via Ex Aeroporto Snc, 80038 c/o Consorzio il Sole – Lotto X1, Pomigliano d'Arco (NA). Di tale iscrizione, la Società darà notizia mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito *internet*.

Tuttavia, ai fini del sollecito svolgimento della procedura di recesso, ove possibile (e con l'obiettivo di facilitare i diritti dei soci recedenti), si raccomanda agli aventi diritto di anticipare la Dichiarazione di Recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo maregroup@pec.it e posta elettronica ordinaria all'indirizzo info@maregroup.it. Resta fermo che detto invio non potrà intendersi sostitutivo delle modalità prescritte dalla legge e, pertanto, a prescindere dallo stesso, la Dichiarazione di Recesso – per la sua validità – dovrà essere inviata alla Società a mezzo lettera raccomandata.

A pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, la medesima dovrà indicare:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail) per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il numero di azioni per le quali si intende esercitare il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Stante il regime di dematerializzazione delle azioni della Società, la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione da inviarsi a cura dell'intermediario alla Società, ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante, tra le altre cose, la disciplina dell'attività di gestione accentrata (il "**Provvedimento Unico**").

Pertanto, gli azionisti della Società che intendono esercitare il diritto di recesso dovranno richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio di detta comunicazione alla Società, all'indirizzo sopra riportato, entro il Termine di Decadenza.

Si precisa che la comunicazione dell'intermediario dovrà attestare:

- (i) la proprietà ininterrotta in capo all'azionista recedente, a decorrere dalla data dell'assemblea straordinaria che dovesse approvare le modifiche statutarie sopra descritte, fino alla data di esercizio del diritto di recesso, ovvero, se successiva, fino alla data di rilascio della comunicazione, delle azioni della Società in relazione alle quali il diritto di recesso viene esercitato; e
- (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni della Società in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso. Laddove le azioni della Società in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso siano gravate da qualsivoglia vincolo, l'azionista recedente dovrà altresì trasmettere alla Società, all'indirizzo sopra riportato, entro il Termine di Decadenza, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso socio recedente, pena l'inammissibilità della Dichiarazione di Recesso.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine di Decadenza o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra saranno inammissibili e, in ogni caso, inefficaci.

Gli azionisti recedenti garantiscono la correttezza delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni di Recesso da essi rispettivamente trasmesse e avranno l'onere di inviarle entro il Termine di Decadenza per il valido esercizio del diritto di recesso, essendo inteso che la Società non assume alcuna responsabilità al riguardo.

Come previsto dall'art. 2437-bis del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 43 del Provvedimento Unico (i.e., le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) non possono essere cedute. Pertanto, dette azioni saranno rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo la procedura prevista dall'art. 2437-*quater* del codice civile di seguito illustrata.

Gli amministratori della Società offriranno le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute (l' "**Offerta in Opzione**"). Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, co. 2, del codice civile, per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente registro delle imprese.

La Società comunicherà in tempo utile i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa mediante appositi comunicati stampa e resi disponibili sul sito *internet* all'indirizzo www.maregroup.it, nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il competente registro delle imprese ai sensi di legge. L'avviso sarà reso noto con le

modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan.

I soci di Mare Group che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Qualora il numero delle azioni di Mare Group per il quale sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni di Mare Group rimaste inoptate a esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni di Mare Group oggetto dell'Offerta in Opzione (e i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

Qualora i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori della Società potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, co. 4, del codice civile.

In caso di mancato collocamento ai sensi di quanto precede entro 180 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, le azioni residue dei soci recedenti saranno rimborsate ai medesimi, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, co. 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, co. 3, del codice civile.

Subordinatamente all'avveramento della Condizione Risolutiva (o alla sua rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società), il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun socio recedente, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi o acquistate da Mare Group, saranno effettuati con valuta al termine del procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito *internet* della Società.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell'art. 2437-*ter* del codice civile, preso atto del parere del Collegio Sindacale e di Deloitte & Touche S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti), ha determinato in Euro 4,06 il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società ai fini del recesso spettante agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie.

La presente relazione, unitamente al parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Mare Group (via Ex Aeroporto Snc, 80038 c/o Consorzio Il Sole – Lotto X1, Pomigliano d'Arco (NA)) ed è consultabile sul sito *internet* della Società www.maregroup.it.

Salerno, 10 settembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Marco Bellucci



Allegati

1. Parere del collegio sindacale sul valore di liquidazione delle azioni rilasciato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile;
2. Relazione di Deloitte & Touche S.p.A., quale società incaricata della revisione legale dei conti, sul valore di liquidazione delle azioni rilasciata ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.